

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 84 - 29026/2018

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Modifica sostanziale per potenziamento dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”*;  
**COMUNE:** Torino  
**PROPONENTE:** Perino Piero s.r.l.  
*Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale*

*Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*

**Premesso che:**

- in data 07/08/2018 la Società PERINO PIERO Srl - con sede legale in Robassomero (TO), via Losa n. 54 e Partita IVA 07584960012 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Modifica sostanziale per potenziamento dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 100210 del 05/09/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;

**Rilevato che:**

*Localizzazione e stato di fatto*

- l’area oggetto dell’intervento è ubicata nel settore settentrionale del Comune di Torino in via Reiss Romoli n. 122/30 (parte Foglio 1.051 Mappali 1 e 6, parte Foglio 1.052 Mappale 174);

- l'impresa svolge già attività di recupero di rifiuti speciali non in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 309-32529/2017 del 04/12/2017 ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:
  - iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni diffuse, in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs 152/06 generate dall'impianto di frantumazione rifiuti inerti;
- le tipologie di rifiuto di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. sottoposte a recupero sono:
  - tipologia 7.1 *rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;*
  - tipologia 7.6 *conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.*
- le quantità di rifiuti e le attività di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	9.000	45.000	R13/R5
7.6	1.000	5.000	R13/R5
Totale	10.000	50.000	

- per entrambe le tipologie l'attività di recupero R5 è prevista mediante l'utilizzo di un impianto mobile di triturazione e vagliatura mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate al fine della produzione di materie prime secondarie per l'edilizia;
- l'area autorizzata alla gestione rifiuti, con una superficie di 6.500 m<sup>2</sup>, fa parte di un'area più estesa di circa 86.000 m<sup>2</sup> dove è presente la sede operativa della Società che esercita principalmente attività di escavazioni e demolizioni in genere, scavi per sbancamenti o fondazioni / riempimenti, trasporto di materiali edili, opere di ingegneria civile ed opere di bonifica ambientale;
- il progetto per l'insediamento dell'attività ha concluso la procedura di verifica di VIA conclusasi con esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (DD n. 29 - 9635/2017 del 01/06/2017);

*Stato di progetto*

- il progetto prevede esclusivamente l'implementazione delle quantità di rifiuti trattati;
- le quantità previste a progetto sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)
7.1	18.000	90.000
7.6	3.000	10.000
Totale	21.000	100.000

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- email del 24/09/2018 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- email del 10/09/2018 del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- la modifica proposta si configura come modifica sostanziale dell'autorizzazione in essere;
- la modifica determina un passaggio dalla terza alla seconda classe (movimentazione superiore
- od uguale a 60.000 t/anno ed inferiore a 100.000 t/anno) di iscrizione ex. DM n. 350/98;

**2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

**Pianificazione Comunale**

- il vigente Piano Regolatore del Comune di Torino inserisce il sito oggetto dell'intervento in area Parco Urbano e Fluviale ambito P17 "Aree a Parco Basse di Stura" e soggetta all'art. 21 delle NUEA di PRG, nonché alle disposizioni della relativa scheda normativa. Per le aree destinate a Parco Urbano e Fluviale, l'articolo 21 delle NUEA ed in particolare il comma 5 bis prevede quanto segue: *"Negli immobili nei quali sono presenti attività economiche insediate prima dell'approvazione del piano, è possibile, fatte salve le norme di materia idraulica per le aree inserite all'interno delle Fasce Fluviali di cui al Piano del l'Assetto Idrogeologico (PAI) consentire interventi funzionali allo svolgimento delle attività stesse che eccedono la manutenzione straordinaria a condizione che venga stipulata idonea convenzione con la Città e con l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese (per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area) sul modello della Convenzione quadro di cui all'articolo 53 della Legge Urbanistica Regionale"*;
- sotto il profilo idrogeomorfologico (allegato tecnico n. 3 bis *"Carta di Sintesi della Pericolosità Idrogeologica e dell'idoneità all'Utilizzazione urbanistica"*) l'area è classificata come sottoclasse IIIb2b(P) *"area a modesta pericolosità, comprese nei territori di fascia C, edificabile seppur con limitazioni nella tipologia costruttiva"*;

**Vincoli e fasce di rispetto**

- il sito risulta compreso all'interno della fascia C del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico; si evidenzia come gli artt. 18 e 39 delle norme di attuazione del PAI individuano i Comuni come gli Enti preposti a valutare la compatibilità idraulica;
- l'area è inserita all'interno dell'Area Contigua (LR 19/2009) F3 del Sistema delle aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese, disciplinato dal Piano d'Area - Area stralcio Basse di Stura (DCR n. 243-17401 del 30 Maggio 2002) e assoggettata agli interventi e agli usi contenuti nella scheda progettuale del *"Sub-Ambito n. 3 Bellacomba"*; le competenze in merito ad eventuali pronunciamenti relativi alla compatibilità rispetto alle norme del Piano d'Area è in capo all'Amministrazione tenuta al rilascio di eventuale autorizzazione paesaggistica o di titoli autorizzativi edilizi;
- l'area è interessata da *"fascia di rispetto elettrodotti"* ai sensi del DPCM 23 Aprile 1992 e smi (allegato tecnico n. 7 al PRG "Fasce di Rispetto"); si evidenzia che gli elettrodotti risultano dismessi;

**3. dal punto di vista progettuale ed ambientale**

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento e dei presidi ambientali

adottati ma si evidenziano le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:

- per la tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso), si richiamano i contenuti della nota inoltrata in data 8/8/2018 di prot. 94007, in cui si precisava che le ditte che hanno intenzione di proseguire l'attività di *produzione di conglomerato bituminoso a caldo o a freddo* (p.to 7.6.3 lett.a) e *produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali* ( p.to 7.6.3 lett.c) del D.M. 5/2/1998 e s.m.i., dovranno dimostrare la rispondenza ai criteri di cui al DM 69/2018, attraverso l'invio di una relazione descrittiva. Nel caso in cui non venissero rispettati i criteri fissati non sarà possibile assentire la prosecuzione dell'esercizio richiesto;
- fornire la dimensione dei cumuli indicati nella planimetria;

#### *Rumore*

- l'area oggetto di intervento è inserita in classe V (aree prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino;
- si ribadisce quanto già indicato nella DD n. 29 – 9635/2017 del 01/06/2017 ovvero dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore in modo da verificare il rispetto dei limiti acustici e, nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

#### *Emissioni in atmosfera*

- non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda la tipologia 7.6, è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;
- si ritiene pertanto che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative;
- considerato che l'AUA contempla l'insieme delle attività che generano emissioni diffuse (frantumazione, vagliatura e movimentazione) svolte presso il sito e non il singolo impianto, si ritiene che possano essere confermate tutte le prescrizioni tecniche, operative e gestionali che dovranno essere applicate durante l'esercizio di ciascuna attività che coinvolga materiale polverulento;
- la modifica progettuale non prevede modifiche tecniche operative e pertanto si ritiene assoggettabile, sotto il profilo amministrativo, alle suddette disposizioni parte integrante dell'atto autorizzativo da rilasciarsi;

#### *Gestione reflui ed acque meteoriche*

- dallo stabilimento non si originano "acque reflue industriali" soggette ad autorizzazione;
- relativamente alla gestione delle acque meteoriche l'area è dotata di un sistema di raccolta e trattamento così come da "Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di

*lavaggio di aree esterne*” approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 679-20709 del 29/08/2017;

- a fronte dell'aumento dei rifiuti stoccati, la superficie scolante ed i manufatti di trattamento delle acque di prima pioggia, restano invariati;
- non rilevandosi modifiche sostanziali alle modalità di raccolta o alla gestione delle acque meteoriche rispetto al PPG approvato, si possono confermare le prescrizioni in esso contenute;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate “non scolanti” e dal pluviometri sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale;

#### *Viabilità*

- per accedere al sito si percorre via Reiss Romoli, arteria di alto scorrimento viario, provenendo dalla Tangenziale Nord (uscita C.so Grosseto);
- si può stimare un traffico medio di circa 11 camion al giorno che si ritiene compatibile con la viabilità interessata;

#### **Ritenuto che:**

- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 07/08/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

**Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:**

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale ed*

*ambientale* del presente atto;

**Condizioni Ambientali di cui all'art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e smi il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006**

- dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di cui al punto adempimenti, in modo da verificare il rispetto dei limiti acustici e, nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

#### **Adempimenti**

- per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui sopra il proponente dovrà trasmettere al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ed all'ARPA Piemonte, entro 30 giorni dall'adempimento delle condizioni ambientali sopra specificate, la documentazione di cui all'art.28 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori e la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

#### **Visti:**

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Modifica sostanziale per potenziamento dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi*" presentato in data 07/08/2018 dalla Società PERINO PIERO Srl - con sede legale in Robassomero (TO), via Losa n. 54 e Partita IVA

07584960012 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 03/12/2018

**Il Dirigente del Servizio**  
*Ing. Massimo Vettoretti*